

- Violazione dell'art. 43, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado: il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il ricorso non è stato ammesso per presunto mancato rispetto del termine di conferma, non del termine processuale, che è stato rispettato mediante la trasmissione via telefax.
- Violazione dell'art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado: il ricorrente sostiene che, ai sensi del principio di proporzionalità, al termine processuale esistente, comprensivo dei dieci giorni in ragione della distanza, possono essere aggiunti altri dieci giorni per convalidare un atto ed una relazione degli allegati previamente comunicati via telefax.

Si chiede inoltre, con riferimento alla disposizione del citato art. 4 della stessa direttiva, dell'elenco D e della voce della nomenclatura IX, che riguarda la «Costituzione e alimentazione di conti correnti e di deposito, rimpatrio o impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito», alla luce dello spirito di tale disposizione e dello scopo da essa perseguito, se sia soggetto alla disciplina di questa disposizione l'impiego presso una banca, in quanto istituto di credito, degli attivi di un conto di deposito, alimentato come prevede la decisione del Comitato monetario 1097/1959, menzionata nella presente sentenza (con il prodotto di valuta estera importata ecc.) e consistente in depositi espressi in moneta nazionale, convertibile in valuta estera.

(¹) GU P 43 del 12.7.60, pag. 921.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 31 marzo 2003, nella causa «TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.» (Banca di Grecia) contro BANCO «ARTESIA», ex-«BANQUE PARIBAS»

(Causa C-329/03)

(2003/C 239/04)

Con ordinanza 31 marzo 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 luglio 2003, nella causa «TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.» (Banca di Grecia) contro BANCO «ARTESIA», ex-«BANQUE PARIBAS», l'Areios Pagos (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Si chiede, con riferimento alla disposizione del citato art. 4 della prima direttiva del Consiglio 60/921 (¹), dell'elenco D e della voce della nomenclatura VI, che riguarda gli «Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario», secondo lo spirito di tale disposizione e lo scopo da essa perseguito, o interpretandola alla luce della prassi comune eventualmente esistente nelle transazioni internazionali, in base alla quale titoli come le controverse obbligazioni della «Banca ellenica per lo sviluppo industriale», della durata di un anno, sono considerati investimenti a breve termine, se siano soggette a tale disposizione: a) le obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società anonima, le cui azioni appartengono allo Stato, della durata di un anno dall'emissione, negoziabili e quotate in borsa, o b) le obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società anonima, della durata di un anno dall'emissione, negoziabili e trattate in borsa.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 29 luglio 2003

(Causa C-332/03)

(2003/C 239/05)

Il 29 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas van Rijn e Ana Maria Alves Vieira, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica portoghese:
 - non avendo stabilito norme adeguate di utilizzazione dei contingenti di pesca attribuite per le campagne 1994-1996;
 - non avendo vegliato sul rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione, mediante un controllo sufficiente delle attività di pesca e l'adeguata ispezione della flotta di pesca, nonché degli sbarchi e della registrazione delle catture nelle campagne di pesca 1994-1996;

- non avendo vietato provvisoriamente la pesca effettuata dalle navi battenti la sua bandiera o registrate nel suo territorio, una volta considerato esaurito il contingente attribuito, e avendo infine proibito la pesca quando il contingente era già stato ampiamente superato nelle campagne di pesca 1994-1996;
- non avendo radicato azioni penali o amministrative contro i capitani o qualsivoglia altra persona responsabile della sovrapesca;
- non avendo assicurato il funzionamento effettivo di un sistema di convalida che implicasse l'esame incrociato di dati e verifica dei dati mediante una banca dati informatizzata;

è venuta meno agli obblighi che le incombono in materia di gestione e controllo dei contingenti di pesca;

2. condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Portogallo non ha rispettato pienamente i suoi obblighi comunitari in materia di norme sull'utilizzo dei contingenti di cattura, di controllo e di ispezione, di azioni contro i pescatori coinvolti, nonché di messa in opera di una banca dati informatica. Infatti, durante le campagne 1994-1996 la Repubblica portoghese:

- a) ha violato l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92, che impone agli Stati membri un obbligo generale di determinazione delle modalità di utilizzazione dei contingenti ad essi attribuiti;
- b) non ha assicurato un controllo sufficiente delle attività di pesca e dell'ispezione della flotta di pesca, nonché degli sbarchi e delle registrazioni delle catture;
- c) ha violato l'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2847/93, che impone obblighi attinenti alla sospensione della pesca;
- d) ha violato l'obbligo di avviare azioni penali o amministrative contro le persone fisiche o giuridiche responsabili della sovrapesca;
- e) ha violato l'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93, che obbliga gli Stati membri a istituire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati risultanti da detti obblighi e a creare una banca dati informatizzata in cui sono registrati tali dati.

Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 luglio 2003

(Causa C-335/03)

(2003/C 239/06)

Il 31 luglio 2003 la Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. Luís Fernandes, in qualità di agente, e dai sigg. Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, in qualità di avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 maggio 2003, 2003/364/CE⁽¹⁾, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia», per quanto concerne le spese relative al Portogallo.
- condannare l'istituzione convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Errore di diritto in relazione all'applicazione del regime giuridico dell'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92. Il governo portoghese ritiene che a tale norma si sia ottemperato nell'anno in questione, giacché le domande di aiuto «animali» e il rispettivo controllo devono essere intesi e valutati nell'ottica dell'unicità dell'azienda, cioè considerando in termini globali l'insieme dei regimi di aiuto «animali» (e non ciascun regime isolatamente, come sembra sostenere la Commissione). Infatti:

- Il Portogallo ha adottato un approccio fondato sull'azienda, sviluppando una domanda integrata comune ai vari regimi di aiuti «animali» disponibili nell'ambito della sezione «garanzia» del FEAOG, nell'ambito del quale sono effettuate le azioni di controllo; nell'anno in questione ha controllato, nel luogo e durante il periodo di riferimento, la percentuale minima di domande prevista dalla legge.